

LOCAL NEGOTIATION COMPETITION

IL CASO

Le parti

1. La società Spike s.a. è una società di diritto lussemburghese che svolge attività di produzione e distribuzione di abbigliamento sportivo anche in paesi diversi da quello in cui è stata costituita e hanno sede i suoi stabilimenti. Pertanto, ha interesse a coordinarsi con altre parti commerciali, talvolta appartenenti al proprio gruppo, che operano nei diversi paesi in cui la Spike intende sviluppare la sua attività, per evitare i rischi derivanti da una scarsa conoscenza del mercato locale, nonché della normativa vigente, accettando nelle relazioni contrattuali che instaura di sottoporsi alla giurisdizione e alle leggi locali.

2. La società Spok s.p.a. è una società con sede in Italia sottoposta alla direzione e coordinamento della Spike s.a., che opera nel settore della commercializzazione di prodotti di abbigliamento, in via diretta nonché attraverso una propria rete di distribuzione.

Il contratto

La Spike s.a. ha stipulato con la Spok s.p.a. un contratto di master franchising, con il quale ha concesso all'affiliata il diritto esclusivo di stipulare contratti di franchising con altri soggetti che operano in un'area predeterminata dalle parti. Spok si è obbligata a sua volta a inserire, nei contratti di franchising che stipulerà, l'impegno dei suoi affiliati a osservare le indicazioni della Spike volte a rendere riconoscibile il marchio dei prodotti commercializzati e uniforme l'organizzazione dei punti vendita; nello schema del contratto è espressamente precisato che il master franchisor conserva la titolarità di tutti i diritti relativi al marchio, e che il master franchisee ha il diritto di utilizzare direttamente e anche di concedere in licenza l'uso del marchio da parte dei sub-affiliati esclusivamente a fini distributivi dei prodotti Spike.

Inoltre, nel contratto è inserito un patto di non concorrenza, esteso anche alla fase postcontrattuale.

La controversia

La società Spike s.a. ha lamentato l'inadempimento del contratto e la violazione del patto di non concorrenza, in particolare perché la Spok s.p.a. ha proceduto alla fornitura diretta dei capi di abbigliamento ad una squadra di calcio locale, alla quale ha concesso l'utilizzo del brand sulla divisa sportiva. E, pertanto, ha ritenuto sussistente una giusta causa ed ha esercitato il recesso dal contratto di master franchising - destinato a produrre l'effetto di scioglimento anche dei contratti collegati - convenendo in giudizio la Spok S.p.a. per il risarcimento dei danni, dinanzi al Tribunale di Milano.

Spok s.p.a. si difende in giudizio sostenendo che, stante l'insussistenza di giusta causa, il recesso esercitato dalla Spike s.a. è arbitrario e impreveduto e concretizza un'ipotesi di abuso di dipendenza economica nonché della direzione e coordinamento. In particolare, per quanto riguarda l'insussistenza della giusta causa, Spok s.p.a. deduce la nullità del patto di non concorrenza, abusivo per la propria situazione di dipendenza, oltre che per la violazione della disciplina che ne consente la stipulazione solo in presenza di determinati presupposti. In ogni caso, la sponsorizzazione della squadra sportiva non integra una ipotesi di concorrenza. Spok s.p.a., pertanto, chiede in via riconvenzionale il risarcimento dei danni, tra cui quelli derivanti dalle azioni che sta subendo dai propri affiliati, che si trovano nella condizione di non poter convertire in tempi congrui e ragionevoli la loro attività organizzata in funzione dell'utilizzo del marchio di Spike s.a.

Nel giudizio, scaduti i termini per il deposito di memorie ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c., si attende che il giudice, sciolta la relativa riserva, provveda sulle istanze istruttorie.